



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 66 del 29/08/2012**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	3
Articolo 2 – Determinazione delle aliquote -----	3
Articolo 3 – Assimilazione all'abitazione principale -----	3
Articolo 4 – Assegnazione della ex casa coniugale -----	3
Articolo 5 – Aree fabbricabili -----	4
Articolo 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili -----	5
Articolo 7 – Esenzioni -----	5
Articolo 8 – Versamenti dei contitolari -----	6
Articolo 9 – Importo minimo -----	6
Articolo 10 – Interessi -----	6
Articolo 11 – Modalità di notifica -----	7
Articolo 12 – Rimborso -----	7
Articolo 13 – Compensazione -----	7
Articolo 14 – Rateizzazione -----	8
Articolo 15 – Accertamento con adesione -----	8
Articolo 16 – Disposizioni finali -----	8

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Carrara nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Determinazione delle aliquote

1. *L'aliquota di base è fissata nella misura del 9,6 per mille.*
2. *Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1 gennaio dell'anno di adozione.*

Articolo 3

Assimilazione all'abitazione principale

1. *E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
2. *Ai fini dell'assimilazione all'abitazione principale il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio ed allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.*

Articolo 4

Assegnazione della ex casa coniugale

1. *L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Detta assegnazione comporta la soggettività passiva in via esclusiva del coniuge assegnatario.*

2. Al coniuge assegnatario spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze previste dalla normativa vigente, purchè lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare di cui al comma 1, adibita ad abitazione principale.

Articolo 5

Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.

5. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

Articolo 6

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile IMU l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'art. 80 della Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i., dall'art. 9, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 delle N.T.A. del R.U. vigente e Allegato B) punti 2.1 e 2.2 del REC vigente.
2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stato emesso provvedimento, dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.
3. Non si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi a seguito di rilascio di permesso a costruire. In caso di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'area è considerata edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Sono altresì esenti:

a) gli immobili posseduti dalla Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) gli immobili di cui all'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f), h). del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;

c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 8

Versamenti dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Articolo 9

Importo minimo

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua complessivamente da versare, comprensiva della quota riservata allo Stato, è pari o inferiore ad euro 4,00.

Articolo 10

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

2. *Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

3. *Gli interessi, nella medesima misura e con le stesse modalità di calcolo di cui ai commi precedenti, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento*

Articolo 11

Modalità di notifica

1. *Gli avvisi di accertamento, i rimborsi, le compensazioni e tutti i provvedimenti istruttori possono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.*

Articolo 12

Rimborso

1. *Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente l'indicazione del credito, l'annualità in cui si è verificata l'eccedenza di versamento nonché la motivazione del credito stesso.*

3. *Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso e a darne comunicazione al contribuente.*

4. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

5. *In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari, comprensivi della quota di competenza statale, inferiori ad euro 4,00.*

Articolo 13

Compensazione

1. *I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta municipale propria con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.*

2. *Il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente l'indicazione del credito, l'annualità in cui si è verificata l'eccedenza di versamento nonché la motivazione del credito stesso.*

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

Articolo 14

Rateizzazione

1. Per le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento, emessi anche per diverse annualità di imposta e di importo complessivo superiore a € 516,46 il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle medesime su motivata richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica, debitamente documentata.

2. La rateizzazione viene concessa tenendo conto delle seguenti modalità e criteri:

a) l'entità del debito e obiettive condizioni di difficoltà economica del contribuente;

b) il termine massimo di dilazione non può eccedere 60 mesi;

c) rata bimestrale;

d) applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

3. La rateizzazione decade dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Articolo 15

Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal decreto legislativo 218 del 19.06.1997 e dal Regolamento Comunale che disciplina la materia.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.